

11502/14

SENTENZA REGISTRATA - ESENTE DOLLE DIRITTI
In caso di diffusione si applica l'art. 82 D.L. n. 156/03



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Separazione coniugi.
Assegno di
Mantenimento per i
figli. Decorrenza.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Presidente
- Dott. Sergio DI AMATO Consigliere
- Dott. Pietro CAMPANILE Cons. Rel.
- Dott. Maria Rosa DI VIRGILIO Consigliere
- Dott. Antonio Pietro LAMORGESE Consigliere

Cron. 11502

Rep.
Reg.G.19611/2010
Ud. 26.2.2014

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 10068 dell'anno 2010 proposto da:

A.G.

Elettivamente domiciliato in Roma, via Lazio, n. 9,
nello studio dell'avv. Paolo Balla; rappresentato e
difeso, giusta procura speciale a margine del ri-
corso, dall'avv. Giuseppe Picone.

ricorrente

contro

- In caso di diffusione, che
- presente provvedimento
- omettere la generalità
- gli altri dati identificativi
- a norma dell'art. 82
- d.lgs. n. 156/03, è
- d'ufficio
- a richiesta di parte
- imposto dalla legge

505
2014

B.C.

Elettivamente domiciliata in Roma, via delle Milizie, n. 22, nello studio dell'avv. Igor Turco; rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. Salvatore Bellanca.

controricorrente

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, n. 654, depositata in data 17 maggio 2010; sentita la relazione all'udienza del 26 febbraio 2014 del consigliere dott. Pietro Campanile; sentito per il ricorrente l'avv. Picone; sentito per la controricorrente l'avv. Bellanca; udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto dott. Rosario Giovanni Russo, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1 - Con sentenza depositata in data 30 giugno 2008 il Tribunale di Sciacca pronunciava la separazione personale dei coniugi G.A. e C.B., respingeva le reciproche domande di addebito, affidava in via esclusiva le figlie minori

R. e A. alla madre, regolando i loro rapporti con l'altro genitore, a carico del quale poneva, a titolo di contributo per il loro mantenimento, un assegno mensile di € 420,00, oltre al concorso, nella misura del 75 per cento, nelle spese straordinarie.

1.1 - Rilevava l'inammissibilità della domanda della **B.** intesa ad ottenere un contributo per il proprio mantenimento e dichiarava compensate le spese processuali.

1.2 - La Corte di appello di Palermo, pronunciando sull'appello proposto dalla **B.** la quale si doleva dell'esiguità del contributo determinato per il mantenimento delle figlie, lo elevava, specificandone la decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio, ad € 800,00, tenuto conto, da un lato, delle accresciute esigenze della prole, nonché dell'inattendibilità del reddito dichiarato dall'**A.**, titolare di un'impresa artigiana operante nel settore dell'edilizia.

1.3 - Per la cassazione di tale decisione l'**A.** propone ricorso, affidato ad unico motivo, cui la **B.** resiste con controricorso.



Motivi della decisione

2 - Il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della l. n. 898 del 1970 e dell'art. 148 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., si duole della determinazione del contributo per il mantenimento della prole in maniera non proporzionale ai propri redditi effettivi, e, soprattutto, della decorrenza dell'assegno, così come aumentato dalla Corte di appello, dal deposito del ricorso.

3 - Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente in relazione alla disposizione contenuta nell'art. 360-bis c.p.c., comma 1, in quanto, a prescindere dall'orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con il noto arresto del 6 settembre 2010, n. 19051, cui si rinvia, va osservato che il ricorso è principalmente incentrato sui vizi motivazionali, che non rilevano ai fini dell'applicazione della norma in esame, che riguarda essenzialmente aspetti giuridici e non la ricostruzione della fattispecie concreta contenuta nella decisione di merito.

4 - I profili riguardanti la determinazione del contributo in favore delle figlie del ricorrente, per altro del tutto generici, non possono condividersi, sia perché si invoca la distinzione fra redditi presunti ed effettivi, in contrasto con l'orientamento di questa Corte circa la validità del riferimento alle potenzialità reddituali dell'obbligato in relazione all'attività di impresa da lui esercitata, prescindendo dalle risultanze delle dichiarazioni dei redditi (Cass., 22 agosto 2006, n. 18241; Cass., 22 marzo 2005, n. 6197), sia perché non vengono avanzati convincenti rilievi in merito alla *ratio decidendi* della decisione impugnata, principalmente incentrata, considerate anche le capacità reddituali del padre, titolare di impresa edile, sull'aumento "del costo della vita verificatosi dopo l'emissione della sentenza di primo grado" e sui "crescenti bisogni delle due figlie minori".

5 - Con riferimento all'aspetto da ultimo evidenziato le censure del ricorrente colgono nel segno, apparendo contraria alla logica e, in ogni caso, contraddittoria, l'attribuzione, per il mantenimento della prole, di una somma maggiore, rispetto a quella determinata dal giudice di primo grado, non



in virtù di un giudizio di originaria incongruità per difetto della stessa, ma sulla base di una serie di sopravvenienze, come l'aumento del costo della vita (v., sulla necessità, in tal caso, di una graduazione dell'aumento per scaglioni, Cass., 14 febbraio 2007, n. 3336), ovvero le accresciute esigenze delle figlie, in ragione dell'età, determinando nondimeno la decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo.

Il riferimento, poi, all'assenza di contestazioni da parte dell'appellato prova troppo, in quanto, a tacer d'altro, la stessa Corte dà atto che l'A. si era opposto all'accoglimento dell'intero gravame, sostenendone l'infondatezza.

Sotto tale profilo l'impugnazione deve essere accolta, con cassazione - in parte qua - della decisione impugnata e con rinvio alla Corte di appello di Palermo che, in diversa composizione, esaminerà la questione della decorrenza dell'aumento dell'assegno senza incorrere nel rilevato vizio motivazionale, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.



P.Q.M

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 26 febbraio 2014.

Il Consigliere est.

Il Presidente

